

Associazione GIULIA OdV
Via San Quirino n. 5
33170 PORDENONE
C.F. - 91042420934

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria nr. 2 del 14.11.2022

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 18, presso la sede societaria, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione GIULIA OdV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la signora PAOLA COSTANTINI, il quale chiama alle funzioni di Segretario la signora CRISTINA BORTOLIN.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 17 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha indetto l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale per gli adeguamenti richiesti dall'ufficio Regionale del RUNTS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea, dopo breve discussione e chiarimento di alcuni punti, con voto favorevole all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

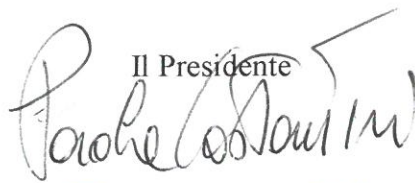
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



atto registrato a Pordenone il 22 NOV. 2022
al n° 2981 Mod. 3 con liquidati € -
di cui per imposta IPOT. € -
con allegati: A

Per IL DIRETTORE
Cinzia LOGNA PRAT



Attestato
Pordenone il 22 NOV. 2022
n° 2281 Mod. 3
liquidati €
per imposta POT.C

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "**ASSOCIAZIONE GIULIA OdV**", con sede a **Pordenone via San Quirino n. 5, C.F. 91042420934**. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione non riconosciuta è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ispirandosi in particolar modo ai principi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 3

Carattere associativo

1. L"**ASSOCIAZIONE GIULIA OdV**" è libera, apartitica, aconfessionale, senza scopi di lucro, interessata esclusivamente al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei campi della promozione sociale, della formazione e dell'assistenza ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 4

Finalità / Attività

1. L"**ASSOCIAZIONE GIULIA OdV**", ispirandosi ai principi di solidarietà umana, si prefigge come scopo principale l'inclusione sociale e il sostegno di chiunque versi in una condizione di bisogno, contribuendo alla diffusione dei valori portanti di una società democratica quali la solidarietà, la giustizia sociale, il rispetto reciproco e la non discriminazione. Per la realizzazione dello scopo prefisso, l'Associazione si propone di svolgere, senza scopo di lucro, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo predominante delle attività di volontariato dei propri associati, le seguenti finalità / attività di interesse generale:

- promuovere la solidarietà nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitario, la tutela dei diritti dei sieropositivi e degli ammalati di AIDS;
 - sostenere le persone sieropositive con patologie tumorali e i malati oncologici;
 - migliorare la qualità della vita delle persone sieropositive, delle persone con disabilità mentale, disagio sociale, in povertà, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o sussidiaria;
 - promuovere attività laboratoriali volte al reinserimento sociale dei beneficiari;
 - promuovere e sostenere gruppi di auto mutuo aiuto per persone con disabilità mentale e/o disagio sociale, favorendo così la condivisione tra pari di esperienze, vissuti, pensieri ed emozioni;
 - collaborare con i Servizi Socio Sanitari e i Servizi Sociali del territorio, le associazioni, le Cooperative, gli Enti e le Istituzioni che si occupano delle persone con disabilità mentale e/o disagio sociale, delle persone sieropositive e dei malati oncologici, delle persone in povertà e/o richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o sussidiaria;
 - collaborare con le Politiche Sociali anticipando il sostegno economico agli utenti afferenti al Servizio;
 - sostenere le persone in povertà con interventi economici di limitata entità previo parere dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione;
 - diffondere i valori del volontariato in ambito medico e nelle scuole del territorio;
 - promuovere la formazione dei volontari che operano all'interno dell'associazione;
 - sensibilizzare la cittadinanza rispetto alla prevenzione
2. Le finalità/attività suddette sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 comma 1 lettere a), d), i) e u) del D.Lgs. 117/17 :
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8.11.2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 05.02.1992, n. 104, e alla Legge 22.06.2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28.03.2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali di cui al presente articolo;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- b) L'Associazione Giulia persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio, quali a puro titolo esemplificativo:
- organizzazione di incontri, conferenze e dibattiti, mostre, proiezioni, laboratori, performance, manifestazioni, per favorire l'informazione e lo scambio di idee e conoscenze, con particolare riguardo ai contatti con la scuola, il mondo giovanile, la famiglia, cooperazioni con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private, che perseguano finalità analoghe;
 - predisposizione e gestione di strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività culturali, formative, ricreative, ludiche-sportive, sociali ed assistenziali, di intrattenimento creativo e artistico in genere, per promuovere la socialità e la

partecipazione dei propri soci, come dell'intera comunità, a momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;

- realizzazione, produzione, diffusione di materiali informativi in formato analogico e/o digitale;
 - organizzazione, implementazione e/o adesione a corsi di formazione;
 - svolgimento di attività di commercializzazione di beni in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
 - sostegno economico dei beneficiari nella forma della donazione o del prestito infruttifero;
 - organizzazione di raccolte fondi, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs 117/2017;
 - svolgimento di tutte quelle altre attività necessarie o utili al perseguimento dello scopo sociale.
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del D.Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio. La loro individuazione è operata dall'organo di amministrazione.
5. L'associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero per il conseguimento dei fini sociali.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate e dai beni.

Le entrate sono costituite come segue:

- dalle quote sociali annuali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- da contributi di organismi nazionali e internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione e dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni, accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione, autorizzano il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

- da eventuali entrate per servizi prestati in convenzione e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

I beni sono costituiti da: beni mobili, immobili e mobili registrati.

3. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
4. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
5. La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, in forma trasparente e con l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali, dovuti per l'anno sociale che dura un anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. **"ASSOCIAZIONE GIULIA OdV"** risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
3. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All'“**ASSOCIAZIONE GIULIA OdV**” possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato, entro 60 giorni. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Il numero degli Associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di esaminare i libri associativi secondo la seguente modalità: presa visione diretta presso la sede dell'associazione.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati che svolgono attività a favore dell'associazione lo fanno senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato, che contravvenga gravemente ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea.

Art. 13
Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsati dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi-spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3.07.2018 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo IV
Organi dell'Associazione

Art. 14
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'assemblea degli associati;
 - 2) l'Organo di Amministrazione;
 - 3) il presidente dell'associazione;

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica purché in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente ovvero può conferire delega ad altro socio. Il socio che non potrà presenziare personalmente all'assemblea per gravi motivi potrà parteciparvi mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione in grado di consentirne l'identificazione. Ogni delegato non deve rappresentare più di un socio. I componenti l'Organo di Amministrazione non possono ricevere deleghe da altri soci.

Art. 16

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi altresì a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail inviata al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo e del consuntivo riferito all'anno precedente, entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 17

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; *(su richiesta di tre dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto)*. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti;
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica purché in regola con il pagamento della quota associativa.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 19
Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20
Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i compiti previsti dall'Art. 25 del Decreto Legislativo n. 117/2017. In particolare:

in sede ordinaria:

- ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione;
- ◆ eleggere i membri dell'Organo di Amministrazione;
- ◆ fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo del tesseramento annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;

in sede straordinaria:

- ◆ deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- ◆ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ◆ deliberare sull'espulsione dei soci;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

Art. 21
Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'assemblea degli associati tra i propri componenti. In sede di nomina l'Assemblea delibera anche sul numero di componenti l'Organo di Amministrazione; si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza degli Amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto o e-mail contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli Amministratori, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo e-mail o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione o, in mancanza, dall'Amministratore più anziano eletto, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione e, qualora lo ritiene utile, il Vicepresidente, il segretario e/o il Tesoriere.

Art. 22 Durata e funzioni

1. Gli Amministratori eletti durano in carica per un periodo di 5 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 Amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di Amministrazione:
 - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 23 Il Presidente

1. Il presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

5. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. In mancanza di Vice Presidente, il Presidente è sostituito dall'Amministratore più anziano.

Art. 24
Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale:
- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal presidente.

Art. 25
Organo di Controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V
Il bilancio

Art. 26
Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno sette giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'articolo 13, c.1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 27
Risorse economiche e beni

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi delle cessione di beni e di servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali.
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017
2. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. L'organizzazione può acquistare beni immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati.

Art. 28
Personale retribuito

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs 117/2017.

Art. 29
Libri sociali

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 30
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dall'Organo di Amministrazione.

Art. 31
Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 32
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

	NOME	COGNOME	FIRMA
	SUSANNA	GOLDIN	Aurelio Goldin
	GIULIO	BACCO	Giulio Bacco
	ANNA	IANNELLI	
	LUISELLA	DE PICCOLI	
	CARMELA	POLITA	
	LIS	JORGENSEN	
	RITA	RIGO	
	GIOVANNI	VALLIN	
	RITA	DE ACETIS	Maria Rita De Acetis
	GIGLIOLA	NATOLI	Gigliola Natoli
	MARIAROSA	CELANT	
	PAOLA	COSTANTINI	Paola Costantini
	FLAVIO	SERIANI	Flavio Seriani
	PAOLA	DEGANUTTO	Paola Deganutto
	ALBERTO	SCOTTI	Alberto Scotti
	RUGGERO	SERIANI	Ruggero Seriani
	PAOLA	PARENTE	Paola Parente
	IPPOLITA	ALBANESE	Ippolita Albanese
	ALESSANDRO	ROSSETTO	Alessandro Rossetto
	STEFANO	GOI	Stefano Goi
	DONATELLA	PATRIA	Donatella Patria
	MARIA ROSARIA	CORCIONE	
	FLAVIO	CECCATO	
	CRISTINA	BORTOLIN	Cristina Bortolin
	STEFANO	GOI	
	ERICA	FORLIN	Erica Forlin
	MARISA		
	DONATELLA	PATRIA	
	LAURA	BACCO	Laura Bacco

